

Sommario

1. Premessa e ambito di applicazione	2
2. Il trattamento di dati personali mediante la pubblicazione online di provvedimenti ed atti amministrativi	2
2.1 Responsabilità	3
2.2 Supporto DPO	4
3. Pubblicazioni di provvedimenti relativi a procedure concorsuali o selettive	4
3.1 Fase di avvio di procedure concorsuali o selettive	5
3.2 Fase intermedia	6
3.3 Fase conclusiva	6
4. Misure tecniche ed organizzative	7
4.1 Minimizzazione e finalità determinate	7
4.2 Pseudonomizzazione e anonimizzazione	9
4.3 Modalità e periodo di pubblicazione	9
4.4 Qualità dei dati pubblicati	10
5. Pubblicità per trasparenza	10
5.1 Misure tecniche per la pubblicazione	11
5.2 Limitazione del periodo di pubblicazione	11
6. Pubblicità per altre finalità	11
7. Imparare dagli errori...meglio se degli altri	12

1. Premessa e ambito di applicazione

Le presenti linee operative si prefiggono il fine di fornire specifiche sia di tipo regolatorio sia tecnico-organizzativo da tenere in considerazione nella predisposizione di provvedimenti amministrativi o altri documenti destinati alla pubblicazione che contengono dati personali¹. Le stesse non trovano, invece, applicazione qualora i dati contenuti nei provvedimenti amministrativi o altri documenti destinati alla pubblicazione siano anonimi e/o presentati in forma aggregata.

Affiancare il tema della pubblicazione dei provvedimenti amministrativi o documenti alla protezione dei dati personali può sembrare un ossimoro: in realtà i due principi non si escludono a vicenda in modo automatico. Infatti la pubblicazione richiede, come noto, la necessità di attuare un bilanciamento di proporzionalità, non sempre facile, in considerazione del fatto che il diritto alla protezione dei dati personali è da considerarsi non come diritto assoluto ma relativo.

Infatti con riferimento alla necessità di applicare il principio di proporzionalità nel bilanciare i diritti, individuali e sociali, che sono coinvolti nella conduzione di specifiche attività ed operazioni di trattamento il considerando 4 GDPR statuisce che *“il diritto alla protezione dei dati non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va temperato con altri diritti fondamentali in ossequio al principio di proporzionalità”*. Tale aspetto è ribadito nell’art. 86 GDPR in cui viene precisato che *“i dati personali contenuti in documenti ufficiali in possesso di un'autorità pubblica o di un organismo pubblico o privato per l'esecuzione di un compito svolto nell'interesse pubblico possono essere comunicati da tale autorità o organismo conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri cui l'autorità pubblica o l'organismo pubblico sono soggetti, al fine di conciliare l'accesso del pubblico ai documenti ufficiali e il diritto alla protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento”*.

2. Il trattamento di dati personali mediante la pubblicazione online di provvedimenti ed atti amministrativi

Innanzitutto è necessario evidenziare che il trattamento di dati personali mediante pubblicazione online, ossia la diffusione di tali dati personali da parte di amministrazioni pubbliche, come questa Azienda, è lecito solo al ricorrere di alcune **basi giuridiche** e precisamente:

- a) il considerando n. 154 GDPR prevede che *“[...] I dati personali contenuti in documenti conservati da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico dovrebbero poter essere diffusi da detta autorità o organismo se la diffusione è prevista dal diritto dell'Unione o degli Stati membri cui l'autorità pubblica o l'organismo pubblico sono soggetti. Tali disposizioni legislative dovrebbero conciliare l'accesso del pubblico ai documenti ufficiali e il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico con il diritto alla protezione dei dati personali e possono quindi prevedere la necessaria conciliazione con il diritto alla protezione dei dati personali, in conformità del presente regolamento. [...]”*;
- b) l’art. 2-ter, comma 1 D. Lgs. 196/2003 s.m.i. prevede che la base su cui si fonda il trattamento di dati personali conservati dalla stessa amministrazione per l’adempimento di *“un obbligo legale al quale è soggetto il titolare”* (art. 6, comma 3, lettera c GDPR) e per l’esecuzione di *“un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare”* prevista dall'articolo 6,

¹ Si ricorda che in materia di protezione dei dati personali per dato personale è da intendersi *“qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”* (art. 4, par. 1, n. 1 GDPR).

paragrafo 3, lettera e GDPR) debba essere costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali;

- c) l'articolo sopra citato prevede, altresì, che i limiti per il trattamento di dati personali trovano applicazione anche per la diffusione² (ossia portare a conoscenza, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione, i dati personali a soggetti indeterminati) e la comunicazione (ossia portare i dati personali a conoscenza di uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato) dei dati personali contenuti nei documenti detenuti dall'Amministrazione medesima;
- d) i dati genetici, biometrici e relativi alla salute non possono essere diffusi (art. 2-septies D. Lgs. 196/2003).

In altri termini in assenza di una disposizione di legge è illecita la pubblicazione da parte dell'Azienda di qualunque dato personale.

Ai sensi del GDPR e come ribadito dall'Autorità Garante nei numerosi provvedimenti in cui si è espressa su tale materia, il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici, è lecito, in particolare, se il trattamento è necessario *“per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” oppure “per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”* [art. 6, paragrafo 1, lett. c ed e, nonché art. 9 par. 2 lett. b) e art. 88 GDPR fermo restando il limite di cui al precedente punto d)].

Il trattamento in questione deve, altresì, rispettare i **principi** in materia di protezione dei dati personali individuati dall'art. 5 GDPR in base al quale il trattamento deve essere lecito, corretto, trasparente e compatibile con finalità ben determinate, esplicite e legittime. Il trattamento deve, inoltre, essere limitato a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (cd. principio di minimizzazione dei dati) ed i dati personali devono essere esatti e aggiornati, nonché conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati acquisiti³.

Per quanto riguarda le **finalità** del trattamento oggetti di queste linee operative si evidenzia che norme differenti prevedono la pubblicazione di atti e provvedimenti, nonché di dati e informazioni negli stessi contenuti, e che le stesse possono essere ricondotte a due categorie:

- finalità di trasparenza dell'azione amministrativa (D. Lgs. 33/2013);
- finalità diverse dalla trasparenza (ad esempio: pubblicità legale degli atti amministrativi).

2.1 Responsabilità

² Come già detto la pubblicazione dei dati personali attraverso canali web - online implica necessariamente la diffusione di dati personali che all'art. 2 ter comma 3 D. Lgs. 196/2003 s.m.i. viene definita come *“il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione”*.

³ Il trattamento di dati personali condotto da un'amministrazione pubblica deve naturalmente rispettare i principi in materia di protezione dei dati individuati all'art. 5 GDPR:

“a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);

b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità [...] («limitazione della finalità»);

c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);

d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati [...] («limitazione della conservazione»);

f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

Si evidenzia che ogni attività di verifica e selezione dei dati oggetto di pubblicazione deve essere svolta prima della sottoscrizione della determina da parte dei soggetti coinvolti ossia, unicamente, in fase di istruttoria a cura della Struttura proponente l'atto (specificamente addetto all'istruttoria, responsabile del procedimento e dirigente), che ne definisce i presupposti di diritto e di fatto e, quindi, la base giuridica del trattamento dei dati o comunque dalla struttura che detiene le informazioni o i dati personali che devono essere oggetto di pubblicazione in ragione delle specifiche conoscenze delle attività e funzioni assegnate e, quindi, delle correlate competenze e responsabilità procedurali.

Le indicazioni contenute nel presente documento trovano applicazione sia nella redazione dei documenti e provvedimenti destinati alla pubblicazione sia nella denominazione dei diversi file oggetto di caricamento nel Sistema Open Act (determina, allegato, attestazione) o sul sito istituzionale. Nel caso in cui nel provvedimento/atto amministrativo alcuni dati personali vengano oscurati è opportuno inserire una dicitura del tipo *“si riportano (a titolo di esempio: protocollo, identificativo) nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali ex D. Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. e Reg. UE 679/2016”*. In caso di allegati contenenti dati personali/sensibili da non pubblicare, è sufficiente darne evidenza nell'elencazione degli allegati (in calce al documento istruttorio), in corrispondenza della descrizione dello specifico allegato, con la seguente annotazione: *“Documento contenente dati personali/sensibili e pertanto non oggetto di pubblicazione”*.

2.2 Supporto DPO

In caso di dubbi nell'ambito del processo di selezione e valutazione dei dati suscettibili o meno di diffusione, gli Uffici – onde evitare il configurarsi di qualsiasi ipotesi di violazione di dati personali – possono consultare preventivamente il Responsabile della protezione dei dati.

3. Pubblicazioni di provvedimenti relativi a procedure concorsuali o selettive⁴

L'Amministrazione può lecitamente diffondere, in base a specifiche previsioni legislative o regolamentari, solo i dati personali pertinenti e non eccedenti rispetto ai fini del corretto espletamento della procedura concorsuale e della sua rispondenza ai parametri stabiliti nel bando; non risulta lecito riportare negli atti delle graduatorie da pubblicare altre tipologie di informazioni non pertinenti quali, ad esempio, recapito telefonico, indirizzo mail o codice fiscale⁵.

⁴ Cfr. Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*. L'art. 19, commi 1 e 2, prevede che *“Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornati i dati di cui al paragrafo precedente”*.

Sull'argomento si rinvia anche ad alcuni provvedimenti sanzionatori del Garante per la protezione di dati personali: Ordinanza ingiunzione nei confronti di Comune di Monte Sant'Angelo - 28 aprile 2022 [9778996]; Ordinanza ingiunzione nei confronti di Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Antonio Cardarelli” - 25 novembre 2021 [9732406]; Ordinanza ingiunzione nei confronti di Istituto Comprensivo- IC Cosenza III “V. Negroni” - 16 settembre 2021 [9718196]; Ordinanza ingiunzione nei confronti di Regione Umbria - 29 aprile 2021 [9681778]; Ordinanza ingiunzione nei confronti di Comune di Castellanza - 25 marzo 2021 [9584421].

Le disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali hanno carattere precettivo e in caso di loro mancata applicazione - trattandosi, comunque, di provvedimenti connessi a normativa di rilievo comunitario e nazionale - comportano l'erogazione di sanzioni ad opera del medesimo Garante, come si evince dalle ordinanze sopra riportate.

⁵ Cfr. Linee Guida Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Deliberazione n. 23 del 14 giugno 2007) in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico.

Per quanto concerne la legittimità del trattamento che consiste nella pubblicazione dei dati personali in questione si precisa che la stessa non può basarsi sul bando di concorso qualora questo contenga indicazioni, ad esempio, sulla comunicazione delle date delle prove d'esame nonché per la pubblicazione della graduatoria, considerata la natura di atto non regolamentare propria del bando di concorso e di conseguenza non ricorrono i requisiti richiesti dall' art. 2-ter, commi 1 e 3 D. Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.⁶

Analogamente, non è possibile richiamare, come idoneo presupposto per diffondere i dati personali online dei candidati, la circostanza che i partecipanti alla selezione abbiano volontariamente aderito alla procedura selettiva e alle prescrizioni del bando, in quanto il trattamento di dati, finalizzato all'assunzione di personale da parte di un soggetto pubblico, trova la propria base giuridica nella specifica disciplina di settore che regola l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei pubblici concorsi e non nel consenso degli interessati in ragione dello squilibrio nel rapporto tra titolare (in questo caso l'amministrazione pubblica) e interessato (nel caso in questione il candidato), non è quindi possibile, stante la norma, chiedere il consenso al trattamento dei dati personali ai soggetti interessati da parte di soggetti pubblici.⁷

3.1 Fase di avvio di procedure concorsuali o selettive

In generale il trattamento di dati personali effettuato allo scopo di instaurare il rapporto di lavoro, in cui i dati sono raccolti attraverso modelli predefiniti dall'amministrazione, anche per via telematica, o forniti spontaneamente dai candidati (in particolare attraverso l'invio di curricula) deve riguardare le sole informazioni strettamente pertinenti e limitate a quanto necessario a tali finalità, anche tenuto conto delle particolari mansioni e/o delle specificità dei profili professionali richiesti. In particolare qualora nei curricula inviati dai candidati siano presenti dati non pertinenti rispetto alla finalità perseguita, l'amministrazione deve astenersi dall'utilizzo di tali informazioni⁸.

In nessun caso possono essere trattati dati genetici per stabilire l'idoneità professionale di un candidato all'impiego, neppure con il consenso dello stesso.

Non devono essere pubblicati gli elenchi degli ammessi alla specifica procedura concorsuale o selettiva: la prassi, seguita da alcune amministrazioni di sostituire, il nome e cognome dell'interessato con le sole iniziali è da ritenersi insufficiente ad anonimizzare i dati personali contenuti negli atti e documenti pubblicati online. In tali casi, inoltre, il rischio di identificare l'interessato aumenta quando oltre alle iniziali del nome e cognome permangono ulteriori informazioni di contesto che rendono comunque identificabile l'interessato (si pensi, ad esempio, alle informazioni relative alla residenza oppure quando si possiede un doppio nome e/o un doppio cognome o alla qualifica necessaria per accedere alla procedura).

Il rischio di identificare l'interessato è particolarmente alto quando il numero di interessati è ridotto: *"la pubblicazione online anche solo di alcuni dati – come la data di nascita, il sesso, la residenza, il domicilio, il codice di avviamento postale, il luogo di lavoro, il numero di telefono, la complessiva vicenda oggetto di pubblicazione – è sufficiente a individuare univocamente la persona cui le stesse si riferiscono e, dunque, a rendere tale soggetto identificabile mediante il collegamento con altre informazioni che possono anche essere nella disponibilità di terzi o ricavabili da altre fonti. Per rendere effettivamente "anonimi" i dati pubblicati online occorre, quindi, oscurare del tutto il nominativo e le altre informazioni riferite all'interessato che ne possono*

⁶ Cfr. Ordinanza ingiunzione nei confronti di Comune di Colledara - 30 gennaio 2020 [9302897]

⁷ Cfr. considerando n. 43 art. 88 GDPR; sul punto cfr. provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali del 17 settembre 2020, n. 160, doc web n. 9461168.

⁸ Cfr. Provvedimento recante le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell'art. 21, comma 1 del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2019) "Prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati nei rapporti di lavoro (aut. gen. n. 1/2016)".

consentire l'identificazione anche a posteriori"⁹ (tali considerazioni valgono anche per la pubblicazione online degli esiti delle prove intermedie).

3.2 Fase intermedia

Nelle fasi intermedie della procedura concorsuale o selettiva non devono essere pubblicati elenchi nominativi ai quali vengano abbinati i risultati di prove intermedie, elenchi degli ammessi alle prove scritte o orali, punteggi riferiti a singoli argomenti di esame; punteggi totali ottenuti¹⁰.

I provvedimenti intermedi possono invece essere oggetto di pubblicazione in modalità pseudonomizzata; in tal caso il provvedimento pubblicato non deve contenere (si precisa che l'elenco di seguito proposto è solo a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- dati personali di candidati che sono ammessi alla procedura;
- dati personali di candidati che hanno superato o meno la prova preselettiva o le successive prove intermedie;
- dati personali di candidati esonerati dalla prova preselettiva, ad esempio ai sensi dell'art. 20 L. n. 104/1992;
- dati personali di candidati ammessi con riserva alle diverse prove e della indicazione delle relative motivazioni (es. contenzioso in atto) o atti di esonero di alcuni candidati dallo svolgimento delle prove (avviso candidati ammessi con riserva prova pratica; elenco candidati ammessi alla prova orale revisionato);
- atti contenenti dati personali dei candidati che hanno instaurato un giudizio di impugnazione della procedura concorsuale o selettiva.

Quindi per i provvedimenti intermedi relativi alle procedure concorsuali o selettive ai fini della pseudonomizzazione potrebbe essere utilizzato il numero di protocollo dell'istanza o altro numero attribuito dalla procedura informatica eventualmente utilizzata dall'amministrazione (riferibile in maniera univoca all'interessato e in suo esclusivo possesso).

3.3 Fase conclusiva

Le disposizioni vigenti prevedono che siano pubblicate *"nell'albo pretorio online – amministrazione trasparente"* le sole graduatorie definitive dei vincitori di concorso e non anche, in particolare, gli esiti delle prove intermedie o dei dati personali dei concorrenti non vincitori, non ammessi o gli elenchi dei soggetti ammessi con riserva¹¹.

La pubblicazione deve avvenire nel rispetto dei principi di minimizzazione e non eccedenza, quindi, le graduatorie finali devono contenere i vincitori e gli idonei, con indicazione del nome e cognome e del solo punteggio finale complessivo, evitando ogni altro riferimento a dati personali (si veda paragrafo successivo), la data di nascita potrebbe essere necessaria in caso di omonimia e comunque, in tal caso, sarebbe da inserire preferibilmente solo l'anno di nascita.

⁹ Cfr. Linee guida Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014) in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati.

¹⁰ Cfr. Linee Guida Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Deliberazione n. 23 del 14 giugno 2007) in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico.

¹¹ Cfr. tra gli altri il provvedimento del Garante per la protezione dei dati Personali del 26 settembre 2024 [10076453].

I provvedimenti finali pubblicati devono, altresì, contemplare i soli dati pertinenti e non eccedenti riferiti agli interessati. Non possono quindi formare oggetto di pubblicazione dati concernenti i recapiti degli interessati (si pensi alle utenze di telefonia fissa o mobile, l'indirizzo di residenza o di posta elettronica), il codice fiscale, l'indicatore ISEE, il numero di figli disabili, i risultati di test psicoattitudinali o i titoli di studio, né quelli concernenti le condizioni di salute degli interessati, ivi compresi i riferimenti a condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici¹².

I provvedimenti finali adottati all'esito dell'espletamento di concorsi - oppure di prove selettive - non devono formare, ad ogni modo, oggetto di pubblicazione nella loro veste integrale contenenti (anche in allegato), le graduatorie formate a conclusione del procedimento, né le informazioni comunque concernenti eventuali prove intermedie che preludono all'adozione dei provvedimenti finali.

L'obbligo di pubblicazione delle graduatorie finali, statuito dall'art. 19 D. Lgs. 33/2013, anche con riferimento agli idonei non vincitori, ma non con riguardo ai soggetti esclusi, si riferisce esclusivamente ai bandi di concorso per il reclutamento e non anche alle procedure interne finalizzate alle progressioni economiche del personale già in servizio¹³.

Tale distinzione è stata ribadita anche dall'Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC che ha specificato che l'obbligo di pubblicazione delle graduatorie finali non riguarda soltanto le procedure concorsuali che interessano il personale esterno, ma anche le progressioni interne che determinano il passaggio in un'area superiore; dal citato obbligo sono invece escluse le progressioni orizzontali, in quanto trattasi di *"procedure selettive a carattere meritocratico connesse alla valutazione dell'apporto individuale del lavoratore, svolte secondo modalità stabilite dalla contrattazione collettiva e che determinano solo un passaggio di livello nell'ambito della stessa area o categoria e non risultano soggette al principio del pubblico concorso"*¹⁴.

4. Misure tecniche ed organizzative

Come detto la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi contenenti dati personali può avvenire per finalità differenti; a prescindere dalla specifica finalità il relativo trattamento deve essere condotto adottando delle misure tecniche ed organizzative come quelle approfondite all'interno di questo paragrafo.

4.1 Minimizzazione e finalità determinate

Come visto nei paragrafi precedenti, nella pubblicazione di dati e documenti, a prescindere dalla finalità perseguita, è necessario porre particolare attenzione nel pubblicare solo i dati personali effettivamente pertinenti, necessari e non eccedenti rispetto alla finalità specifica.

L'attuazione del principio di minimizzazione richiede:

- la valutazione preliminare circa la possibilità che la specifica finalità possa essere raggiunta trattando dati anonimi con conseguente riduzione dell'utilizzo di dati personali e identificativi delle persone fisiche;

¹² Cfr. Linee Guida Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Deliberazione n. 23 del 14 giugno 2007) in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico.

¹³ Cfr. Ordinanza ingiunzione del 26 gennaio 2023 [9865528] del Garante per la protezione dei dati personali; Ordinanza ingiunzione nei confronti di Istituto di Istruzione Superiore "G. Renda" di Polistena, Reggio Calabria - 20 ottobre 2022 [9828059].

¹⁴ Cfr. Delibera n. 775 del 10 novembre 2021 Autorità Nazionale Anticorruzione.

- la selezione, caso per caso, fin dalla fase di redazione di tali documenti ed atti, dei dati personali da inserire negli stessi, affinché questi ultimi contengano solo i dati necessari e proporzionati al raggiungimento delle finalità perseguite;
- la valutazione se ci siano i presupposti per oscurare alcune informazioni nella fase di pubblicazione;
- limitare il periodo della pubblicazione a quello necessario al perseguimento della specifica finalità fissata dalla normativa che legittima tale attività di trattamento (si rinvia al paragrafo 4.3).

La selezione dei dati personali da inserire nei documenti destinati alla pubblicazione, inoltre, deve essere particolarmente attenta con riferimento ai:

- dati appartenenti alle particolari categorie individuate all'art. 9 GDPR;
- con particolare riferimento ai soli dati idonei a rivelare lo stato di salute per i quali esiste il divieto di diffusione (che si attua, ad esempio, mediante la pubblicazione online di documenti che li contengono) si rappresenta che il Garante ha più volte ribadito che per dati idonei a rilevare lo stato di salute si intendono non solo quelli che identificano la specifica patologia da cui è affetto l'interessato, ma anche tutti quei dati da cui è possibile desumere genericamente lo stato di malattia o l'esistenza di patologie, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici¹⁵. Si precisa che la circostanza in cui l'interessato abbia reso manifestamente pubblici alcuni suoi dati personali appartenenti alle particolari categorie di cui all'art. 9 GDPR, non rappresenta un idoneo presupposto di legittimità (ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. e, del RGPD) per un soggetto pubblico per trattare gli stessi dati per la diversa finalità, ad esempio di trasparenza¹⁶.
- dati di cui all'art. 10 GDPR, ossia quelli relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza. Si rammenta che il trattamento di questi dati può avvenire sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati.

Il principio della minimizzazione trova applicazione sia da un punto di vista quantitativo sia qualitativo; solo prendendo in considerazione lo scopo specifico è, quindi, possibile stabilire se i dati raccolti rispettino le condizioni di liceità (cioè se rispettino finalità determinate, esplicite e legittime) e se la loro raccolta sia strettamente necessaria al raggiungimento dello scopo prefissato.

I rischi che possono derivare dalle operazioni di trattamento quali la comunicazione (numero di destinatari determinato, quindi più "circoscritto") e la diffusione (numero di destinatari indeterminato, "aperto e senza alcun filtro") devono essere analizzati e valutati tenendo presente l'inevitabile interconnessione delle fonti informative, istituzionali e non istituzionali: social media, web community, motori di ricerca generalisti, banche dati pubbliche, tutte veicolate da una capillare, diversificata e pervasiva rete di dispositivi digitali. Qualsiasi informazione veicolata dal web e dalle reti pubbliche diventa, intrinsecamente, non più controllabile dalla fonte istituzionale che, inizialmente e per finalità altrettanto istituzionali di trasparenza o altra forma di pubblicità legale, ha eseguito il trattamento: dalla raccolta, alla modifica, all'archiviazione, alla trasmissione per comunicazione, per diffusione o ad altra forma di messa a disposizione sulle reti aperte.

Nel dare applicazione al principio di minimizzazione, e quindi nell'individuare quali dati personali è necessario trattare con riferimento al raggiungimento di una specifica finalità, è necessario chiedersi se dal trattamento di un dato personale o di un set di dati personali possa derivare un danno fisico, materiale o immateriale all'interessato (considerando 75 GDPR); quindi è necessario prestare particolare attenzione:

¹⁵ Cfr. Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico" del Garante, provv. n. 23 del 14 giugno 2007, doc. web n. 1417809; cfr. Ordinanza ingiunzione nei confronti di Comune di Comezzadura - 25 febbraio 2021 [9567429].

¹⁶ Cfr. Provvedimento del 9 giugno 2022 [9789488].

- se dal trattamento dei dati personali possono conseguire discriminazioni, furto o usurpazione d'identità, perdite finanziarie, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale, decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione, o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo;
- se gli interessati rischiano di essere privati dei loro diritti e delle loro libertà o venga loro impedito l'esercizio del controllo sui dati personali che li riguardano;
- se sono trattati dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati relativi alla salute o i dati relativi alla vita sessuale o a condanne penali e a reati o alle relative misure di sicurezza;
- in occasione di valutazione di aspetti personali (analisi o previsione di aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti) al fine di creare o utilizzare profili personali;
- se i dati personali si riferiscono a persone fisiche vulnerabili, in particolare minori e pazienti;
- se il trattamento riguarda una notevole quantità di dati personali e un vasto numero di interessati.

4.2 Pseudonimizzazione e anonimizzazione

La pseudonimizzazione e la anonimizzazione, sebbene possano considerarsi due strumenti logici di minimizzazione di dati personali, rappresentano due tipologie, distinte e ben diverse, di trattamento.

Infatti tramite la pseudonimizzazione si ottiene un oscuramento reversibile di dati personali che, però, consente di re-identificare il soggetto interessato al quale i dati personali si riferiscono; il dato pseudonimizzato rimane un dato personale collegato all'interessato. La pseudonimizzazione è una misura di protezione dei dati personali, ottenibile con algoritmi di codifica e cifratura a robustezza variabile. Il regolamento europeo all'art. 4 par. 5 GDPR definisce la pseudonimizzazione come *“il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile”*. L'adequatezza e l'efficacia di questa misura di protezione dipende, quindi, dalle misure tecniche e organizzative volte a proteggere i criteri o le chiavi di codifica utilizzati.

Tramite la anonimizzazione si ottiene, invece, una ragionevolmente irreversibile eliminazione di dati personali dall'insieme informativo, con relativa teorica impossibilità di re-identificare il soggetto interessato. Anche la anonimizzazione è una misura di protezione dei dati personali e, in particolare, dei diritti e delle libertà dei soggetti interessati. L'efficacia della anonimizzazione è un indicatore molto relativo soprattutto se contestualizzato in un ambiente informatico inter-connesso ad elevatissima capacità inferenziale e deduttiva. La ragionevole de-identificazione del soggetto interessato, dipende da moltissime variabili: tempo, risorse di calcolo, relazione informativa, fonti informative.

4.3 Modalità e periodo di pubblicazione

Dopo aver valutato la necessità di trattare dati personali per una o più finalità previste dalla legge ed aver quindi selezionato i dati personali strettamente necessari da pubblicare è necessario nel rispetto del principio di necessità e non eccedenza:

- limitare la pubblicazione al periodo previsto dalla legge o, in mancanza di una previsione normativa, stabilire un limite temporale a livello aziendale che non potrà essere superiore a quello necessario per

il perseguimento delle finalità. Oltre tale periodo di tempo l'Azienda deve porre fine alla pubblicazione, in qualunque forma, oppure oscurare tutti i dati personali contenuti nel documento;

- definire la modalità di pubblicazione, evitando ad esempio l'indicizzazione dei documenti pubblicati in internet stante il pericolo che discende dalla decontestualizzazione dei dati personali in essi contenuti e dal fatto che la riorganizzazione e la gerarchia con cui vengono visualizzati gli esiti della ricerca è stabilita dal motore di ricerca. In altri termini è necessario che questi documenti contenenti dati personali possano essere cercati tramite il sito web istituzionale dell'Azienda. La de-indicizzazione consiste in una operazione sostanzialmente differente dalla rimozione/cancellazione di un contenuto: non lo elimina, ma lo rende non direttamente accessibile tramite motori di ricerca esterni all'archivio in cui quel contenuto si trova.

4.4 Qualità dei dati pubblicati

Per quanto concerne la qualità dei dati personali pubblicati è necessario che essi siano esatti e aggiornati pertanto nella pubblicazione dei documenti che li contengono è necessario adottare misure idonee a eliminare, o comunque ridurre, il rischio di cancellazioni, modifiche, alterazioni o decontestualizzazioni delle informazioni e, quindi, dei documenti pubblicati. Il documento destinato alla pubblicazione dovrebbe quindi contenere dei dati di contesto (ad esempio: data di aggiornamento, periodo di validità, amministrazione, segnatura del protocollo e dell'albo)¹⁷.

La qualità dei dati può essere intesa come qualità:

- intrinseca: attiene al potenziale intrinseco dei dati di soddisfare le esigenze informative dichiarate e implicite quando i dati vengono utilizzati in condizioni specificate;
- dipendente dal sistema: attiene al grado in cui la qualità dei dati viene raggiunta e preservata all'interno di un sistema informatico quando i dati vengono utilizzati in condizioni specificate. La qualità dei dati dipende, quindi, dal dominio tecnologico in cui i dati vengono utilizzati rispetto ai componenti dei sistemi informatici: dispositivi hardware e infrastruttura di rete, infrastruttura di sistema e piattaforma applicative (es. di backup per il recupero e il ripristino dei dati, o di portabilità).

5. Pubblicità per trasparenza

Nell'ambito di tali linee operative per finalità di trasparenza deve intendersi *“l'accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”* (art. 1, comma 1 D. Lgs. 33/2013 s.m.i.).

I casi di pubblicità per finalità di trasparenza mediante inserzione di dati, informazioni, atti e documenti sui siti web istituzionali dei soggetti obbligati, tra cui le amministrazioni pubbliche, sono disciplinati dal D. Lgs. 33/2013 s.m.i. e nella ulteriore normativa vigente in materia.

¹⁷ Cfr. Con riferimento alla qualità dei dati inseriti nei documenti e provvedimenti pubblicati per la specifica finalità di trasparenza, l'art. 6 D. Lgs. 33/2013 s.m.i. pone in capo all'amministrazione l'onere di garantire *“la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'articolo 7”*.

Il GDPR prevede per il Titolare un generico obbligo, a prescindere dalla finalità del trattamento, di trattare dati esatti ed aggiornati (art. 5 comma 1 lettera d GDPR).

La pubblicità per finalità di trasparenza ha in generale ad oggetto *“documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione”* (art. 2, comma 2 D. Lgs. 33/2013 s.m.i.).

5.1 Misure tecniche per la pubblicazione

I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria per la finalità in questione:

- sono pubblicati in formato di tipo aperto (art. 7 D. Lgs. 33/2013 s.m.i.);
- sono collocati in una apposita sezione dei siti istituzionali denominata *“Amministrazione trasparente”* (art. 9 D. Lgs. 33/2013 s.m.i.). Il citato articolo prevede, altresì, la possibilità di sostituire tale pubblicazione, per evitare eventuali duplicazioni, *“da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando la qualità delle informazioni di cui all'articolo 6. Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente»”*. L'obbligo di indicizzazione nei motori generalisti durante il periodo di diffusione *on line* obbligatoria è limitato ai soli dati tassativamente individuati ai sensi delle disposizioni in materia di trasparenza da collocarsi nella sezione *“Amministrazione trasparente”*, con esclusione di altri dati che si ha l'obbligo di diffondere per altre finalità di pubblicità diverse da quelle di *“trasparenza”*.

Le misure tecniche di cui sopra sono naturalmente definite a livello aziendale dalla struttura competente, le stesse sono state riportate, benché non modificabili dal singolo operatore, affinché vengano tenute in considerazione nella predisposizione dei provvedimenti e documenti destinati alla pubblicazione.

5.2 Limitazione del periodo di pubblicazione

I documenti ed i dati pubblicati per finalità di trasparenza contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria per finalità di trasparenza sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale e restano pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, o per un periodo diverso previsto dalla normativa vigente, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti¹⁸.

Si precisa per completezza che il periodo di 5 anni è indicativo in quanto è necessario verificare, sulla base dell'atto oggetto di pubblicazione e della materia con esso disciplinata, l'esistenza di specifiche disposizioni che prevedono un diverso periodo (inferiore o superiore) rispetto a quello di 5 anni. In tal caso è necessario che venga rispettato il periodo previsto per la fattispecie espressamente contemplata.

Ad esempio per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione degli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, del *curriculum vitae* e dei compensi relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, l'art. 15 D. Lgs. 33/2013 s.m.i., prevede che gli stessi siano pubblicati entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

6. Pubblicità per altre finalità

¹⁸ Cfr. art. 8 D. Lgs. 33/2013 s.m.i.

La pubblicazione di dati e documenti da parte dell'amministrazione può perseguire finalità diverse dalla trasparenza, ci sono infatti disposizioni normative volte a far conoscere l'azione amministrativa in relazione al rispetto dei principi di legittimità e correttezza, o quelli atti a garantire la pubblicità legale degli atti amministrativi (pubblicazione a fini di pubblicità legale, pubblicità integrativa dell'efficacia, pubblicità dichiarativa o notizia).

Tra gli obblighi di pubblicazione per altre finalità rientra la pubblicità legale degli atti amministrativi, come le pubblicazioni di deliberazioni, ordinanze e determinazioni sull'albo pretorio online¹⁹.

7. Imparare dagli errori...meglio se degli altri

L'esistenza di una norma di legge/di regolamento o di atti amministrativi generali che prevedono la pubblicazione di atti contenenti dati personali è una condizione necessaria ma non sufficiente.

Come precisato in premessa in assenza di una norma di legge/di regolamento o di atti amministrativi generali è illecita la pubblicazione da parte dell'Azienda di qualunque dato personale: questa rappresenta una condizione necessaria ma non sufficiente²⁰.

Infatti dall'esistenza di uno specifico regime di pubblicità che riguarda talune categorie di atti non deriva alcun automatismo rispetto alla diffusione online di dati personali in essi contenuti: anche in tale circostanza possono essere diffusi i soli dati necessari, pertinenti e non eccedenti rispetto alle specifiche finalità perseguite dalla norma di settore.

Da quanto sopra deriva che *“alle pubblicazioni sull'albo pretorio online di atti o deliberazioni si applicano tutti i limiti previsti dai principi della protezione dei dati personali, avendo riguardo anzitutto alla sussistenza di idonei presupposti di liceità della diffusione online dei dati personali in essa contenuti, prima ancora che alla eventuale minimizzazione degli stessi”*²¹.

Attenzione alla pseudonomizzazione

Il Garante per la protezione dei dati personali si è espresso più volte con riferimento alle misure per implementare la pseudonomizzazione ed, in particolare, ha precisato quanto segue:

- il ricorso alla matricola del dipendente al posto del nominativo dello stesso non è ritenuto in concreto sufficiente ad evitare l'identificabilità degli interessati, specie quando ad essi siano associate altre informazioni di contesto ovvero ulteriori elementi identificativi, circostanza che ricorre, ad esempio, quando tali informazioni e dati siano contenuti anche nello stesso atto o in atti connessi²²;

¹⁹ Cfr. Art. 32 L. 18 giugno 2009, n. 69 Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile *“A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. La pubblicazione è effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. La mancata pubblicazione nei termini di cui al periodo precedente è altresì rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili”*.

²⁰ Cfr. Provvedimento del 14 settembre 2023 [9940457] del Garante per la protezione dei dati personali.

²¹ Cit. Provvedimento del 14 settembre 2023 [9940457] del Garante per la protezione dei dati personali.

²² Cfr. tra i tanti Ordinanza ingiunzione del 26 gennaio 2023 [9865528] del Garante per la protezione dei dati personali e Ordinanza ingiunzione nei confronti di Comune di Bracciano - 15 dicembre 2022 [9853429].

- l'utilizzo delle iniziali del cognome e del nome degli interessati può non essere sufficiente a evitare l'identificabilità degli stessi, specie quando ad esse siano associate altre informazioni di contesto ovvero ulteriori elementi identificativi²³ (a titolo di esempio: ruolo ricoperto e, in ragione dell'uso del femminile/maschile, il genere).

Albo pretorio storico

Per quanto riguarda la pubblicazione di provvedimenti nell'albo pretorio storico il Garante è intervenuto con un provvedimento sanzionatorio nei confronti di un Comune evidenziando come l'art. 124, comma 1, del d. lgs. n. 267 del 18/1/2000 preveda che *"tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante pubblicazione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge"* e che una volta trascorso il periodo temporale pari a quindici giorni previsto per la pubblicazione degli atti e documenti nell'albo pretorio, *"gli enti locali non possono continuare a diffondere i dati personali in essi contenuti [in quanto], si determinerebbe, per il periodo eccedente la durata prevista dalla normativa di riferimento, una diffusione dei dati personali illecita perché non supportata da idonei presupposti normativi [...]"*²⁴. Da ciò deriva che la permanenza nell'albo pretorio di dati personali contenuti nelle deliberazioni degli enti locali oltre il termine di quindici giorni, può integrare una violazione dell'art. 2-ter, commi 1 e 3, *"laddove non esista un diverso parametro legislativo o regolamentare che preveda la relativa diffusione [...]"*.

Da quanto sopra non deriva il divieto di mantenere accessibile l'albo pretorio storico, ma che in relazione ai soli dati personali contenuti nei provvedimenti pubblicati, è necessario apportare *"gli opportuni accorgimenti per la relativa tutela"* provvedendo *"una volta trascorso il periodo di pubblicazione previsto [dal testo unico degli enti locali, e in mancanza di una diversa base normativa,] a oscurare nella documentazione pubblicata i dati e le informazioni idonei a identificare, anche in maniera indiretta, i soggetti interessati"*.

Si ribadisce, inoltre, che anche la citata disposizione va in ogni caso interpretata alla luce dei principi in materia di protezione dei dati personali in base ai quali il trattamento dei dati personali deve rispettare i principi di necessità e proporzionalità, in particolare la regola per la quale i dati personali devono essere non solo adeguati e pertinenti, ma anche *"limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati"* secondo il principio di minimizzazione (art. 5, par. 1, lett. c GDPR)²⁵.

Pubblicazione curriculum vitae

Gli artt. 14 (obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali), 15 (obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza), 15 bis (obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate), 15 ter (obblighi di pubblicazione concernenti gli amministratori e gli esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi) del D. Lgs. 33/2013 prevedono l'obbligo di pubblicazione dei *curricula* di alcuni soggetti specificamente individuati.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha però precisato (cfr. Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati) che la pubblicazione del *curriculum* non può

²³ Cfr. Ordinanza ingiunzione nei confronti di Comune di Bracciano - 15 dicembre 2022 [9853429] Garante per la protezione dei dati personali e Ordinanza ingiunzione nei confronti di Comune di Comezzadura - 25 febbraio 2021 [9567429].

²⁴ Linee guida in materia di trasparenza, cit. parte seconda, par. 3.a.

²⁵ Cfr. Provvedimento del 9 giugno 2022 [9789488]

comportare la diffusione di tutti i dati personali, ad esempio previsti nel *format* europeo del *curriculum vitae*, ma solo di quelli pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite.

Pertanto, prima di pubblicare i curricula, il titolare del trattamento è tenuto ad operare un'attenta selezione dei dati in essi contenuti, se del caso predisponendo modelli omogenei e impartendo opportune istruzioni agli interessati che possono essere chiamati a predisporre il proprio *curriculum vitae* in vista della sua pubblicazione per le menzionate finalità di trasparenza.

In tale prospettiva, sono pertinenti²⁶:

- informazioni riguardanti i titoli di studio e professionali;
- esperienze lavorative (ad esempio, gli incarichi ricoperti);
- ulteriori informazioni di carattere professionale (ad esempio: conoscenze linguistiche oppure competenze nell'uso delle tecnologie, partecipazione a convegni e seminari oppure redazione di pubblicazioni da parte dell'interessato).

Non devono invece essere oggetto di pubblicazione - in quanto dati eccedenti rispetto alle finalità oltre che per ridurre il rischio di c.d. furti di identità – i seguenti dati:

- fotografia;
- luogo e data di nascita;
- residenza;
- recapiti personali;
- codice fiscale;
- estremi di un documento di identità;
- copia del documento di identità;
- appartenenza ad associazioni non pertinenti con il percorso professionale (a titolo di esempio: associazioni culturali, sportive, religiose, di volontariato, organizzazioni sindacali) o altri dati rientranti nella particolare categoria di dati di cui all'art. 9 del Reg. UE 679/2016;
- firma autografa.

Si ricorda, infine, che deve essere garantita agli interessati la possibilità di aggiornare periodicamente il proprio *curriculum vitae*.

Alcune precisazioni devono essere fatte con riferimento alla pubblicazione dei *curricula* del personale cessato. L'art. 14, comma 2 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 statuisce che i *curricula* restino pubblicati "*per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti*" con la conseguenza che qualora il *curriculum vitae* rimanga disponibile *online* oltre l'arco temporale previsto dalla richiamata disciplina di settore, si determinerà una diffusione di dati personali in assenza di base giuridica.

Rapporto di lavoro

La violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali mediante la pubblicazione di atti e documenti contenenti riferimenti a vicende legate al rapporto di lavoro, a valutazioni dell'operato dei dipendenti, a procedimenti disciplinari nonché a dettagli relativi alla sfera privata degli stessi, è stata, infatti, accertata in numerosi provvedimenti del Garante ²⁷.

²⁶ Cfr. Ordinanza ingiunzione nei confronti di Comune di Afragola - 26 maggio 2022 [9789899]

²⁷ Cfr. provv. 24 giugno 2021, n. 256, in corso di pubblicazione; 25 febbraio 2021, n. 69, doc. web n. 9565258; 25 febbraio 2021, n. 68, sopra citato; 27 gennaio 2021, n. 34, doc. web n. 9549165; Ordinanza ingiunzione nei confronti di Consorzio di Bonifica dell'Oristanese - 16 settembre 2021 [9704048].

Nel caso di specie, la determinazione in questione, che riportava informazioni di dettaglio relative a vicende connesse al rapporto di lavoro, e alla vita privata della dipendente è stata pubblicata anche oltre l'arco temporale previsto dalla disciplina di settore (cfr. art. 124, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 concernente la pubblicità degli atti degli enti locali sull'albo pretorio, nonché art. 32, l. 18 giugno 2009, n. 69), circostanza che connota ulteriormente di illiceità la diffusione dei dati personali in essa contenuti. (cfr. Cass. civ., sez. II, ord. n. 18292 del 3 settembre 2020)²⁸.

²⁸ Cfr. Ordinanza ingiunzione nei confronti di Comune di Conflenti - 25 febbraio 2021 [9565258]